

Regolamento della Qualificazione dei Lavori ETRA SpA – Acquedotto e Fognatura Versione 2015

SOMMARIO

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
1. DEFINIZIONI	3
2. AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
3. FINALITÀ ED OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE	4
4. VIGENZA ED OPERATIVITA' DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	4
5. SUBAPPALTO - D.U.R.C.	4
5.1. Subappalto	4
5.2. D.U.R.C.	4
6. E-PROCUREMENT	5
CAPO 2 – CATEGORIA DI LAVORI E CLASSI.....	5
7. CATEGORIA DI LAVORI OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE	5
8. CLASSI DI IMPORTO	5
CAPO 3 - SOGGETTI.....	6
9. SOGGETTI AMMESSI AL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE	6
10. SOGGETTI RIUNITI: RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE, CONSORZI AGGREGAZIONI O G.E.I.E.	7
10.1. Soggetti riuniti di cui all'art. 9, lettere d), e) f) e g) del Regolamento	7
10.2. Consorzi di cui all'art. 9 lettere b) e c) del Regolamento.....	7
11. MODIFICHE SOCIETARIE O ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO O G.E.I.E.	7
CAPO 4 – PRESCRIZIONI ULTERIORI	8
12. COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	8
13. RESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE	8
14. COMUNICAZIONI	8
15. TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 196/2003:.....	8
16. MODIFICABILITÀ DEL REGOLAMENTO e UTILIZZO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	9
17. FORO COMPETENTE	9
CAPO 5 – REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE.....	10
18. REQUISITI RICHIESTI PER LA QUALIFICAZIONE.....	10
18.1. Requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali)	10
18.2. Requisiti di ordine speciale.....	10
18.2.1. Requisiti relativi alla idoneità tecnica.....	10
18.2.2. Requisiti relativi alla organizzazione per la qualità aziendale	11
18.2.3. Requisiti relativi alla categoria OG6	11
18.2.4. Qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali.	13
19. SUSSISTENZA DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DEGLI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA.....	16
20. REQUISITI RICHIESTI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI	17
20.1.... Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili di cui alle lett. b) e c) art. 9 del Regolamento	17
20.2. Consorzio di concorrenti di cui alla lett. e) art. 9 del Regolamento	17
20.3. Raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lett. d) art. 9 del Regolamento	17
CAPO 6 – ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA PER LA QUALIFICAZIONE ETRA – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	19

21. RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE	19
21.1. Modalità di presentazione della richiesta di qualificazione.....	19
22. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE	19
22.1 documentazione relativa ai requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali).....	18
22.2. documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale:.....	19
22.2.1. Requisiti relativi alla idoneità tecnica.....	20
22.2.2. Requisiti relativi all'organizzazione per la qualità aziendale	20
22.2.3. Requisiti relativi ai lavori analoghi	20
22.2.4. Requisiti relativi alle figure professionali	20
22.2.5. Requisiti relativi alle attrezzature, automezzi e mezzi d'opera	21
23. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI.	21
23.1. Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili di cui alle lett. b) e c) art. 9 del Regolamento.	21
23.2. Consorzio di concorrenti di cui alla lett. e) art. 9 del Regolamento:	22
23.3. Raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lett. d) art. 9 del Regolamento	22
CAPO 7 – VERIFICA REQUISITI	24
24. VERIFICA DEI REQUISITI	24
24.1. Verifica della permanenza dei requisiti.....	24
24.2. Obblighi dell'impresa qualificata	24
25. DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI	25
25.1. Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali):	25
25.2. Documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale:	25
25.2.1. Requisiti relativi alla idoneità tecnica.....	25
25.2.2. Requisiti relativi all'organizzazione per la qualità aziendale	25
25.2.3. Requisiti relativi ai lavori analoghi	25
25.2.4. Requisiti relativi alle figure professionali	25
25.2.5. Requisiti relativi alle attrezzature, automezzi e mezzi d'opera	25
CAPO 8 – PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE	27
26. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE	27
27. ESITO DELLA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE	27
27.1. Accoglimento della Richiesta	27
27.2. Rigetto della richiesta	27
28. VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE	27
29. RINNOVO ED ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELLA IMPRESA	28
CAPO 9 - GESTIONE DINAMICA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	29
30. EVENTUALE SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE	29
30.1 Requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali)	29
30.2 Requisiti di ordine speciale.....	29
31. SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE	29
32. EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - CONTRODEDUZIONI	31
33. INVITI ALLE GARE	31

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, si applicano le definizioni che seguono.

Sistema di Qualificazione dei Lavori ETRA SpA – acquedotto e fognatura: complesso degli elementi e delle attività finalizzate alla individuazione, alla disciplina ed alla gestione di un elenco di imprese idonee all'esecuzione secondo gli standard di ETRA, di lavori di acquedotto e fognatura (Cat. SOA OG6);

Regolamento della Qualificazione dei Lavori ETRA SpA – acquedotto e fognatura (di seguito, quando la brevità lo consenta, chiamato "Regolamento"): disciplina, contenuta nel presente documento, che regola il Sistema della Qualificazione dei Lavori ETRA – acquedotto e fognatura;

Procedimento di Qualificazione (di seguito, quando la brevità lo consenta, definito "Procedimento"): insieme degli atti finalizzati alla selezione delle imprese idonee all'esecuzione dei lavori oggetto della qualificazione;

Concorrente o candidato: uno qualsiasi dei soggetti elencati all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Consorti: i soggetti di cui alle lett. b), c) ed e) del primo comma dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

G.E.I.E.: gruppo europeo di interesse economico costituito ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 2137/85 e, per le imprese italiane, ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991 n. 240;

AGGREGAZIONI: gruppi d'impresa che hanno stipulato il contratto di rete di cui all'art.3, comma 4-ter, del d.l. 10.2.2009, n.5, convertito, con modificazioni, in legge 9.4.2009, n.33;

Raggruppamento di imprese: le imprese che presentano la Richiesta di Qualificazione sotto forma di raggruppamento, ossia sotto forma di consorzio o G.E.I.E.;

Categoria di lavori prevalente: il genere di lavorazione alla quale appartiene la specifica tipologia per la quale il Candidato chiede l'iscrizione al Sistema di qualificazione che è la OG (opere generali) 6 – "Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione", ove per "opera" si intende "un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche";

Classi d'importo: importo massimo dei lavori, incrementabile di un quinto, per l'assegnazione dei quali il Candidato è abilitato a concorrere, in riferimento alla categoria per cui è qualificato ai sensi del Regolamento;

Gara: procedura per l'affidamento di lavori pubblici, da indire attraverso l'inoltro di lettera d'invito alle imprese qualificate per la classe d'importo adeguata al valore totale dell'appalto;

Organico base: insieme delle risorse che ricoprono le specifiche "figure professionali" indicate nel Regolamento, necessarie per l'iscrizione al Sistema per determinate classi di importo.

2. AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è costituita dal complesso delle disposizioni legislative vigenti in materia di appalti di lavori nei settori speciali.

In dettaglio, il Sistema di Qualificazione è istituito in conformità alle previsioni di cui all'art. 238, comma 7, D.Lgs. 163/2006.

Si precisa che l'indicazione dettagliata delle norme di riferimento sarà riportata nei documenti forniti in occasione di ciascun appalto.

3. FINALITÀ ED OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

Ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici rientranti nell'ambito dei "Settori Speciali", è istituito un elenco di imprese, dotate di specifici requisiti morali, economici e tecnici, in grado di eseguire lavori di acquedotto e fognatura secondo gli standard di ETRA.

L'elenco è ordinato in numero progressivo, attribuito secondo l'ordine di qualificazione delle imprese, a ciascuna delle quali è attribuita una "classe d'importo", come definite al successivo art. 8.

L'elenco è caratterizzato da dinamicità gestionale, in quanto, in ogni momento della sua vigenza, chiunque ne abbia interesse può presentare richiesta di qualificazione, allegando la relativa documentazione.

Contestualmente, essendo necessaria la costante permanenza dei requisiti richiesti, la perdita anche di uno solo di questi, determinante il venir meno dell'affidabilità e/o della fiducia nell'impresa, comporta la sospensione o la cancellazione della stessa dall'elenco.

4. VIGENZA ED OPERATIVITA' DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Il "Sistema di qualificazione dei Lavori ETRA – Edizione 2015" ha validità triennale, con **decorrenza dalla data** di prima approvazione dell'elenco.

Alla scadenza del triennio, il Sistema di qualificazione si intenderà decaduto, salvo che ETRA non proceda al suo rinnovo, mediante pubblicazione del relativo avviso.

Nelle more del rinnovo suddetto, ETRA si riserva di prorogare il presente Sistema di qualificazione.

Nel caso di rinnovo del Sistema, le imprese già qualificate saranno sottoposte ad una nuova procedura di accertamento dei requisiti secondo le modalità previste dal relativo Regolamento.

Con riferimento all'operatività del Sistema, si precisa che ogni singolo intervento sarà posto a concorso solo ove sussista un numero minimo di tre imprese iscritte al Sistema per la classe di riferimento.

5. SUBAPPALTO - D.U.R.C.

5.1. Subappalto

Nell'ambito degli appalti affidati in applicazione del presente Sistema potranno essere subappaltati i lavori rientranti nella categoria prevalente (OG6) nel limite massimo del 30%, comprendendo in tale percentuale anche gli importi relativi ai noli a caldo e alle forniture con posa in opera, che sono soggetti a comunicazione.

Il subappaltatore della categoria prevalente dovrà possedere i requisiti di cui al successivo art. 18.2.3 per conseguire la qualificazione nella classe d'importo che ricomprende l'importo della lavorazione da eseguire in subappalto oltre all'attestazione SOA, adeguata per importo, nel caso che l'importo della lavorazione sia pari o superiore ad € 150.000,00.

Il subappaltatore delle eventuali lavorazioni scorporabili (non OG6) dovrà possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della relativa lavorazione.

5.2. D.U.R.C.

La regolarità contributiva degli operatori economici è elemento imprescindibile ai fini dell'affidamento di un appalto di lavori, ed, in particolar modo, ai fini dell'ottenimento di un elenco di imprese qualificate.

L'accertamento del requisito in questione avverrà quindi per mezzo dello Sportello Unico Previdenziale, istituito in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla L. 266/2002 e del D.Lgs. 276/2003 (www.sportellounicoprevidenziale.it).

6. E-PROCUREMENT

ETRA è dotata di un ambiente elettronico per la gestione on line degli appalti e pertanto, le imprese interessate a qualificarsi dovranno registrarsi e abilitarsi al Portale gestito dal partner di ETRA.

Tutte le modalità di registrazione al Portale e la disciplina delle gare on-line sono prescritte in un apposito Regolamento Gare On-Line Appalti Lavori ETRA, che l'impresa deve dichiarare di accettare fin dalla richiesta di qualificazione.

Il presente Regolamento viene interamente gestito in modalità telematica sul portale suddetto, secondo le modalità di cui al successivo capo 6.

CAPO 2 – CATEGORIA DI LAVORI E CLASSI

7. CATEGORIA DI LAVORI OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

La Richiesta di qualificazione è presentata per la **CATEGORIA OG6 - “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”**: lavori di costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il servizio idrico integrato ovvero per trasportare ai punti di utilizzo fluidi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.

8. CLASSI DI IMPORTO

All'esito del procedimento di qualificazione ciascun soggetto che possieda i requisiti richiesti, viene inquadrato all'interno di una “classe di importo”.

Le “classi di importo” sono così definite:

- classe I: fino ad Euro 258.000;
- classe II: fino ad Euro 516.000;
- classe III: fino ad Euro 1.033.000;
- classe IV: fino ad Euro 2.582.000;
- classe V: fino ad Euro 5.165.000.

La qualificazione all'interno di una determinata classe abilita l'impresa a partecipare a gare, e ad eseguire lavori, nel limite massimo dell'importo previsto dalla classe di appartenenza, incrementabile di un quinto.

Per i singoli interventi di importo superiore alla soglia comunitaria ETRA procederà per mezzo della pubblicazione di specifici Bandi di gara, pubblicati ai sensi della normativa vigente.

Nell'ambito della classe I è istituita la “sub-classe I”, che sarà utilizzata esclusivamente per la realizzazione/posa di condotte di acquedotto, di piccole opere di fognatura e per l'esecuzione di lavori di scavo/reinterro, di importo complessivo non superiore ad € 150.000,00.

All'interno di detta sub-classe saranno inserite le imprese che risulteranno qualificate in una classe superiore e avranno chiesto di essere invitate a procedure di affidamento di appalti in classe sub I (Allegato H) oppure imprese in possesso almeno dei seguenti requisiti minimi:

1. avere eseguito, nel quinquennio antecedente la richiesta di qualificazione, lavori analoghi (realizzazione/posa di condotte di acquedotto; opere di fognatura; esecuzione di lavori di scavo/reinterro) per un ammontare complessivo, al netto dell'I.V.A., non inferiore ad € 225.000;
2. disporre di un organico avente l'esperienza descritta al successivo art. 18.2.4, e composto da almeno:
 - n.1 operaio specializzato escavatorista;
 - n.1 operaio specializzato;
 - n.1 operaio qualificato;
3. disporre della seguente attrezzatura/mezzi d'opera minima:
 - n. 1 furgone attrezzato per trasporto maestranze ed attrezzature – PTT fino a q.li 35;
 - n. 1 autocarro con cassone ribaltabile – PTT da 35 q.li fino a q.li 75;

- n. 1 escavatore gommato o cingolato – con potenza \geq di 50 kw;
- n. 1 terna o pala meccanica – con potenza \geq di 30 kw;
- n. 1 gruppo elettrogeno – potenza \geq di 4,5 kw;
- n. 1 pompa autoadescante per acque torbide DN \geq di 50 mm.

Nella richiesta di qualificazione per le classi da I a V, le imprese dovranno dichiarare esplicitamente, se intendano essere invitate a partecipare anche a procedure di affidamento di appalti di lavori appartenenti alla sub-classe I.

Alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori di cui alla sub-classe I, saranno invitate a rotazione, per gruppi di venti e secondo le modalità esplicitate al successivo art. 33, le imprese in essa inserite, nonché le imprese inserite nelle classi da I a V che avranno dichiarato l'intenzione di essere invitate a dette tipologie di gare compilando la dichiarazione come da modello allegato H.

Le imprese che intendono essere qualificate nella sub-classe I dovranno presentare la domanda come da modello allegato G, questionario predisposto da ETRA, rinvenibili all'interno del Portale, dopo aver selezionato la classe d'interesse in OG6).

Le imprese che avranno presentato già richiesta per le classi da I a V e abbiano dichiarato l'intenzione di essere invitate a dette tipologie di gare compilando la dichiarazione come da modello allegato H, non dovranno presentare la domanda come da modello allegato G suddetto.

Le imprese che presenteranno istanza di qualificazione e che siano in possesso di certificazione SOA OG6 per la classifica III-bis o IV-bis, saranno inserite nelle classi d'importo rispettivamente III o IV, a condizione che dispongano anche di tutti gli altri requisiti previsti dal presente regolamento per la qualificazione in tali classi.

Dette imprese saranno invitate a partecipare anche alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori la cui base d'asta, comprensiva degli oneri per la sicurezza, sia ricompresa entro il limite d'importo di una delle due classifiche (III-bis € 1.500.000,00 o IV-bis € 3.500.000,00), incrementato di un quinto.

CAPO 3 - SOGGETTI

9. SOGGETTI AMMESSI AL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

Possono presentare la Richiesta di qualificazione:

- a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 1577, e successive modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziate che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per gli interventi oggetto del presente Sistema, per un periodo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa;
- d) i costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti, composti dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c), i quali, dopo l'aggiudicazione, dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240, mentre per le imprese appartenenti a paesi della UE in ragione del Regolamento CE n. 2137/85;

h) operatori economici, ai sensi dell'art.3, comma 22, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

La qualificazione può riguardare oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenenti ai paesi membri dell'UE o soggetti extraeuropei.

10. SOGGETTI RIUNITI: RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE, CONSORZI, AGGREGAZIONI O G.E.I.E.

Un soggetto può presentare richiesta di qualificazione o a titolo individuale o come componente di un soggetto riunito.

Qualora il soggetto qualificato come singolo intenda riunirsi dovrà inoltrare una nuova richiesta di qualificazione, fermo restando che la qualificazione come soggetto singolo si intenderà decaduta.

Non è consentito ad alcun soggetto di presentare domanda di qualificazione come componente di più soggetti a qualsiasi titolo riuniti.

All'atto della presentazione dell'offerta, i consorzi di cui alla lett. b) del precedente art. 9 devono indicare le singole consorziate per conto delle quali concorrono.

10.1. Soggetti riuniti di cui all'art. 9, lettere d), e), f) e g) del Regolamento

Nei raggruppamenti di imprese, consorzi di concorrenti e G.E.I.E. di cui alle lett. d), e), f), g) e h) del precedente art. 9, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Regolamento per l'impresa singola, sempreché frazionabili come nel caso dell'Attestato SOA di cui all'art. 18.2.1 e della cifra di affari nella categoria di cui all'art. 18.2.3, punto 1), devono essere posseduti da un'impresa mandataria/consorzata nella misura minima del 40% di quanto richiesto al singolo concorrente. La restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle altre imprese del raggruppamento, ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto al singolo concorrente.

In ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli globalmente richiesti dal soggetto aggiudicatore al singolo concorrente e l'impresa capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggiore.

I requisiti di ordine generale, invece, devono essere attestati da tutte le imprese presenti nel raggruppamento.

È fatto divieto di associare nel raggruppamento imprese cooptate ai sensi dell'art.92, comma 5, del D.P.R. 207/2010.

E' altresì vietata qualsiasi modificazione alla composizione, del raggruppamento di cui alle lettere d), e), f) e g) del precedente art. 9, rispetto a quella indicata all'atto della richiesta di qualificazione.

Eventuali modifiche soggettive del raggruppamento non avranno alcun valore nei confronti di ETRA, fatta salva l'ipotesi di espressa accettazione da parte di quest'ultima.

Nel caso in cui intervengano modifiche non autorizzate, la qualificazione del soggetto sarà sospesa. Negli altri casi ETRA provvederà a sottoporre a verifica la nuova compagine e a revocare la sospensione, nel caso di permanenza dei requisiti richiesti nel presente Regolamento.

10.2. Consorzi di cui all'art. 9 lettere b) e c) del Regolamento

Ai fini della qualificazione, i requisiti di idoneità tecnica devono essere posseduti e comprovati dal consorzio, eccezion fatta per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d'opera e dell'organico medio, i quali possono anche essere computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

11. MODIFICHE SOCIETARIE O ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO O G.E.I.E.

Fermo restando quanto disposto ai commi 4 e ss. del precedente art.10.1, le imprese qualificate singolarmente e i soggetti riuniti di cui all'art. 9, lett. b), c), e) ed f) dovranno segnalare tempestivamente ad ETRA S.p.A. tutte le modifiche rilevanti (classi di importo, struttura societaria e/o organizzativa, ecc.) intervenute dopo la qualificazione.

CAPO 4 – PRESCRIZIONI ULTERIORI

12. COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Gestione di ETRA.

La gestione del Sistema di qualificazione è affidata al Servizio Approvvigionamenti.

L'aggiornamento dell'elenco delle imprese qualificate è di competenza del Presidente del Consiglio di Gestione o suo delegato.

13. RESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE

Il Candidato è responsabile della corretta interpretazione del presente Regolamento e, in caso di dubbio, esso è tenuto a richiedere chiarimenti, in forma scritta, al *Servizio Approvvigionamenti* di ETRA.

Il soggetto richiedente la qualificazione si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di buona fede durante tutto il permanere della qualificazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice Civile italiano.

14. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni fra le imprese qualificande o qualificate ed ETRA, qualora non sia altrimenti stabilito nel presente Regolamento, avverranno a mezzo Portale, mediante spedizione di messaggi notificati a mezzo PEC. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella PEC/mail indicata dal concorrente, in fase di registrazione al Portale, nella sezione "Gestione Profilo" della propria area utente. Il concorrente s'impegna a comunicare eventuali cambiamenti d'indirizzo PEC/mail. In assenza di tale comunicazione la Stazione appaltante e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di notifica della comunicazione.

Le comunicazioni potranno avvenire anche a mezzo fax o via mail ai recapiti indicati dalle imprese nel Portale ed ai seguenti recapiti di ETRA: fax n.049/8098701; mail: appalti@etraspa.it. L'impresa che riceve una comunicazione da parte di ETRA dovrà dare conferma di ricezione. In ogni caso, il report della comunicazione effettuata a mezzo fax/pec ha piena efficacia probatoria del momento temporale in cui detta comunicazione è stata effettuata. ETRA si riserva la facoltà di effettuare ogni comunicazione anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta accompagnata da ricevuta. La medesima facoltà è concessa anche alle imprese, previa anticipazione via telefax o mail.

15. TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 196/2003:

Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003, si fornisce la seguente informativa:

- 1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti per lavori pubblici, forniture e servizi;
- 2) il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che:
 - a) – per i documenti da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima;
 - b) – per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell'aggiudicazione;
- 3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - a) – al personale dipendente della società, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - b) – a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del D.P.R. 554/1999;
 - c) – ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previ-ste dalla legge in materia di lavori pubblici;

- 4) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti;
- 5) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
- 6) l'interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto od in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall'art.7 del d.lgs. 196/2003;
- 7) il titolare del trattamento dei dati è ETRA S.p.A. con sede legale in Bassano del Grappa (Vi), Largo Parolini n. 82b, nella persona del legale rappresentante, mentre l'elenco nominativo dei responsabili può essere richiesto al seguente indirizzo e-mail: privacy@etraspa.it.
Con la sottoscrizione della richiesta di qualificazione, la ditta dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 196/2003.

16. MODIFICABILITÀ DEL REGOLAMENTO e UTILIZZO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

ETRA si riserva la facoltà di apportare modifiche al Regolamento, ovvero di procedere ad una revisione dello stesso prima della sua scadenza. Di tali eventuali variazioni sarà data idonea pubblicità; in ogni caso, esse saranno debitamente comunicate a tutte le Candidate ed a tutte le imprese qualificate.

Il presente Sistema potrà essere utilizzato da ETRA ed eventualmente dalle altre società controllate e partecipate dalla stessa, operanti nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di lavori pubblici rientranti nei settori speciali.

17. FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni delle parti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono regolati dalla Legge italiana ed il Foro di Vicenza ha competenza esclusiva a giudicare.

CAPO 5 – REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE

18. REQUISITI RICHIESTI PER LA QUALIFICAZIONE

Al momento della presentazione della richiesta di qualificazione, i soggetti di cui all'art. 9 del presente Regolamento dovranno possedere i requisiti definiti ai paragrafi seguenti nel rispetto dei relativi criteri di valutazione.

18.1. Requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali)

Elemento cardine dell'affidamento di un appalto di lavori è la fiducia nella serietà e correttezza professionale dell'impresa e dell'imprenditore; il presente sistema, dunque, non può prescindere dalla valutazione della moralità professionale dell'imprenditore, nonché della sua capacità a contrattare con soggetti di natura pubblica, in ragione dei criteri indicati dalla normativa vigente in materia (art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) e di ulteriori canoni perseguiti da ETRA.

I candidati, nel pieno rispetto della normativa vigente, dovranno quindi attestare di **possedere gli specifici requisiti di ordine generale - c.d. requisiti morali – previsti all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.**

Dovranno inoltre attestare:

- l'iscrizione al Registro C.C.I.A.A. o, per l'imprenditore straniero non residente in Italia, qualora presente, iscrizione nel registro professionale dello Stato di appartenenza oppure dichiarazione attestante l'esercizio dell'attività;
- l'insussistenza, secondo le modalità e nei termini ivi prescritti, delle fattispecie di cui al successivo art. 31, recante le fattispecie che comportano la sospensione della qualificazione ETRA;
- l'eventuale sussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., nonché l'esistenza di situazioni di collegamento con altre imprese, al fine di evitare che le imprese che si trovino in dette situazioni siano invitate alla stessa procedura di gara.

18.2. Requisiti di ordine speciale

L'impresa qualificanda deve dimostrare di essere dotata della capacità di eseguire i lavori oggetto della qualificazione, mediante il possesso di un'adeguata potenzialità tecnica e professionale, costituita dalle risorse, dagli strumenti e dalle attrezzature destinati all'attività di realizzazione dell'opera, che vanno a costituire la cosiddetta idoneità tecnico-organizzativa.

Qualora un'impresa intenda qualificarsi avvalendosi dei requisiti di un'altra impresa, detta qualificazione dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 50 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (avalimento stabile).

In tal caso l'impresa ausiliaria e le altre imprese facenti parte del gruppo societario, non potranno essere inserite nel presente sistema di qualificazione.

18.2.1. Requisiti relativi alla idoneità tecnica

Al fine di dimostrare l'idoneità tecnica all'esecuzione delle opere oggetto del presente sistema di qualificazione, i candidati dovranno possedere **Attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di Attestazione autorizzata** ai sensi della normativa vigente, nella categoria OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere d'irrigazione e di evacuazione, e per una classifica che sia almeno pari a quella per cui si chiede la qualificazione.

I candidati privi di qualificazione SOA OG6 o degli altri requisiti speciali previsti dal presente regolamento, potranno essere qualificati nella sub-classe I (che abilita all'esecuzione di lavori fino alla concorrenza di € 150.000,00), purché in possesso dei requisiti specificati al precedente art. 8.

Inoltre, per eseguire i lavori di scavo e trasporto materiali di risulta, tutti i candidati dovranno essere iscritti, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 212 del d.lgs. 152/2006, all'Albo gestori ambientali per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.

18.2.2. Requisiti relativi alla organizzazione per la qualità aziendale

I candidati dovranno possedere un'organizzazione aziendale caratterizzata da processi operativi strutturati ed orientati all'efficientamento dell'attività operativa.

Di conseguenza, al fine di ottenere la qualificazione, le imprese devono possedere idoneo Certificato del Sistema di Qualità Aziendale conforme alle norme UNI EN vigenti in materia.

Tale certificazione non è richiesta per ottenere la qualificazione nelle classi sub I, I e II.

18.2.3. Requisiti relativi alla categoria OG6

Fatto salvo quanto previsto dai precedenti artt.8 e 18.2.1 per la qualificazione nella sub-classe I, le imprese dovranno aver maturato, per mezzo di una struttura operativa specializzata, una adeguata esperienza espressa da:

- a) pregressa esecuzione di almeno un lavoro, con una percentuale minima di manodopera del 25% per la qualificazione nelle classi IV e V e del 15% per la qualificazione nelle classi fino alla III compresa, debitamente certificato nell'Allegato C, di natura analoga a quella del presente regolamento;
- b) idonea struttura organizzativa che annoveri in organico il numero minimo di figure professionali adeguate alla classe di importo richiesta (organico base);
- c) disponibilità di attrezzatura, automezzi e mezzi d'opera specifici.

Le suddette prerogative sono rilevate dai seguenti requisiti:

1) Cifra d'affari nella specifica categoria

L'idoneità ad eseguire i lavori rientranti nella categoria OG6 viene attestata, in via generale, dalla esecuzione, negli ultimi 5 (cinque) esercizi finanziari antecedenti la richiesta di qualificazione, di **lavori analoghi alla categoria OG6 oggetto di qualificazione**, per un importo complessivo non inferiore **a una volta e mezzo quello** della classe di importo richiesta per la qualificazione. Il quinquennio richiesto si riferisce ai cinque anni antecedenti rispetto a quello di presentazione della domanda di qualificazione (es. per l'anno 2015 sarà il 2010/2014).

2) Figure professionali, attrezzatura, automezzi e mezzi d'opera idonei

In dettaglio è prescritta, nelle quantità minime indicate, la presenza stabile in organico al momento della presentazione della richiesta di qualificazione, dell'organico base specializzato di seguito indicato e la disponibilità, in fase di esecuzione delle opere, delle seguenti risorse.

Figure professionali:

FIGURE PROFESSIONALI	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V
	Fino a € 258.000	fino a € 516.000	Fino a € 1.033.000	Fino a € 2.582.000	fino a € 5.165.000
Direttore tecnico	1	1	1	1	1
Direttore di cantiere	1	1	1	1	1
Impiegato tecnico	0	1	1	1	1
Assistente di cantiere	0	0	1	1	1
Operaio specializzato (Capo Squadra)	1	1	1	2	2
Operaio specializzato (Tubista idraulico)	0	0	1	1	1

Operaio specializzato (Saldatore)	0	0	1	1	1
Operaio specializzato (abilitato bonifica materiale in c.a.)	0	0	1	2	2
Operaio specializzato (Escavatorista)	1	1	2	2	3
Operaio Specializzato	0	1	2	2	2
Operaio Qualificato	1	1	2	2	2
Operaio Comune	1	1	2	3	3

Si precisa che almeno due delle figure indicate quali operai dovranno essere abilitati:

- all'esecuzione di attività in spazi confinati o sospetti di inquinamento;
- all'esecuzione di lavori in quota;

Le due figure indicate quali operai abilitati alle lavorazioni in spazi confinati potranno essere gli stessi indicati per l'esecuzione dei lavori in quota e viceversa.

Almeno una delle figure indicate quali operai dovrà essere abilitato all'esecuzione di lavori elettrici.

Una delle due figure indicate quale operaio abilitato alle lavorazioni in spazi confinati e/o lavori in quota potrà essere lo stesso soggetto indicato per l'esecuzione dei lavori elettrici e viceversa.

Resta inteso che qualora l'impresa non disponesse delle risorse umane abilitate per l'esecuzione delle lavorazioni sopra specificate, la stessa sarà comunque qualificata ed inserita in elenco, e non verrà invitata alle tornate di gara attivate per affidare appalti che prevedono l'esecuzione di tipologie di lavori che ne richiedono la presenza, a meno che non ricorra quanto di seguito riportato:

- **fino alle classe II** potrà dichiarare di subappaltare le lavorazioni in spazi confinati a impresa qualificata, allegando apposita dichiarazione dell'impresa individuata come subappaltatore;
- potrà dichiarare di subappaltare l'esecuzione dei lavori elettrici a impresa qualificata, allegando apposita dichiarazione dell'impresa individuata come subappaltatore;
- **fino alla classe I** potrà dichiarare di subappaltare l'esecuzione dei lavori in quota a impresa qualificata, allegando apposita dichiarazione dell'impresa individuata come subappaltatore.

In tal senso deve intendersi integrato anche il successivo art. 33.

Attrezzatura, automezzi e mezzi d'opera:

MEZZI	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V
	fino a € 258.228	Fino a € 516.457	Fino a € 1.032.913	fino a € 2.582.284	Fino a € 5.164.569
Furgone attrezzato per trasporto maestranze ed attrezzature - PTT fino a ql. 35	1	1	2	3	4
Autocarro con cassone ribaltabile - PTT da 35 ql. fino a ql. 75	1	1	1	1	2
Autocarro con cassone ribaltabile anche lateralmente- PTT oltre ql. 75	1	1	1	1	2
Autocarro con cassone ribaltabile con gru t. 15,00	0	0	1	1	1
Mini Escavatore tipo Bob-cat con fresa fino a cm. 60 o pala e martello demolitore a corredo	0	1	1	1	1
Escavatore gommato tipo terna con benna, pala meccanica con potenza > di 50 Kw	1	1	1	2	2
Escavatore cingolato o gommato con potenza superiore a 100 Kw	1	1	1	2	3

Blindaggi per la protezione delle trincee di scavo, per una porzione di scavo, su entrambe le pare-ti, di lunghezza pari a m 8,00	1	1	1	2	2
Recinzione mobile di altezza minima m 2.00, per delimitazione aree di cantiere atte ad interdire una porzione di scavo, su entrambe i lati, di lunghezza pari a m 40,00	1	1	1	1	2
Tagliatubi per condotte di ghisa o di acciaio o di amianto o tipo Bonna fino a DN 300 mm.	1	1	1	1	1
Pompa autoadescente per acque torbide min. DN 100 mm.	1	1	2	3	4
Gruppo elettrogeno \geq 4,5 Kw	1	1	1	3	3
Motosaldatrice	0	0	1	1	2
Apparecchiatura elettronica per la ricerca di tubazioni metalliche e l'individuazione di chiusini	1	1	1	1	1
Fresa per asfalto largh. min. m. 1,00 o sega tagli asfalto	0	1	1	1	1
Macchina carotatrice per calcestruzzo fino a DN 250 mm.	0	0	1	1	1
Apparecchiatura per collaudo condotte a pressione (manografi)	1	1	1	1	1

18.2.4. Qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali.

L'organico base è composto da figure professionali già presenti in organico al momento della presentazione della richiesta di qualificazione e munite dell'esperienza; in dettaglio:

a) Direttore di cantiere

- La presenza **in organico**, nell'ultimo quinquennio, per un periodo di tempo di almeno **1 anno** anche se non continuativo;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come direttore di cantiere di minimo **2 anni** anche se non continuativi;
- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, e dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, pubblicato in G.U. n.8 dell' 11.01.2012;

b) Impiegato tecnico/Assistente di cantiere

- La presenza **in organico**, nell'ultimo quinquennio, per un periodo di tempo di almeno **1 anno** anche se non continuativo;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come impiegato tecnico/assistente di cantiere, di minimo **1 anno** anche se non continuativo;
- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, e dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, pubblicato in G.U. n.8 dell' 11.01.2012;

c) Operaio Specializzato - Capo squadra

- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come capo squadra, di minimo **2 anni** anche se non continuativi;
- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, e dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, pubblicato in G.U. n.8 dell' 11.01.2012;
- Avvenuta informazione e formazione presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale:

- sulla lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/2008 e D.M. 10.3.1998 in G.U.S.O. n. 81 del 7.4.1998);
- sulla gestione del primo soccorso (D.M. 388/03);

d) Operaio Specializzato - Escavatorista (idem per addetti all'utilizzo di attrezzature di cui all'allegato A all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, pubblicato in G.U. n. 60 del 12.03.2012 (es. piattaforma elevabile, gru, carrello elevatore, etc.):

- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come escavatorista, di minimo **1 anno** anche se non continuativo;
- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, e dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, pubblicato in G.U. n.8 dell' 11.01.2012;
- Abilitazione alla guida ed all'utilizzo del mezzo meccanico in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 22.2.2012, pubblicato in G.U. n. 60 – S.O. del 12.03.2012;

e) Operaio Specializzato – Tubista idraulico

- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come tubista idraulico, di minimo **1 anno** anche se non continuativo;
- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, e dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, pubblicato in G.U. n.8 dell' 11.01.2012;

f) Operaio Specializzato - Saldatore

- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come saldatore, di minimo **1 anno** anche se non continuativo;
- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, e dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, pubblicato in G.U. n.8 dell' 11.01.2012;
- Qualificazione per la saldatura ad arco con elettrodi rivestiti, con procedimento ascendente, per tubazioni di acciaio non legato, da saldare testa a testa, secondo la norma EN 287/1;

g) Operaio Specializzato – abilitato bonifica materiale in c.a.

- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come abilitato alla bonifica di materiale in c.a., di minimo **1 anno** anche se non continuativo;
- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, e dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, pubblicato in G.U. n.8 dell' 11.01.2012;
- Avvenuta informazione, formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria in conformità a quanto disposto dal Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008 e dal D.P.R. 08.08.1994;

h) Operaio Specializzato

- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come operaio specializzato, di minimo **1 anno** anche se non continuativo;
- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, e dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, pubblicato in G.U. n.8 dell' 11.01.2012;

i) Operaio Qualificato

- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come operaio qualificato, di minimo **1 anno** anche se non continuativo;
- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, e dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, pubblicato in G.U. n.8 dell' 11.01.2012;

l) Operaio comune

- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come operaio comune, di minimo **1 anno** anche se non continuativo;
- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, e dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, pubblicato in G.U. n.8 dell' 11.01.2012;

m) Operaio addetto ad attività in spazi confinati o sospetti di inquinamento

- La presenza in organico con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (requisito valido per almeno il 30% della forza lavoro impegnata nell'attività in spazio confinato);
- Avere maturato un'esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (requisito valido per almeno il 30% della forza lavoro impegnata nell'attività in spazio confinato e per i lavoratori che svolgono la funzione di preposto);
- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 pubblicato in GU n° 8 dell'11/01/2012 specifica per attività in spazi confinati o sospetti di inquinamento;
- Dotazione di dispositivi di protezione individuale e collettiva, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e del DPR 177/2011;
- Avvenuta effettuazione di attività di addestramento relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e del DPR 177/2011;
- **In alternativa** se la ditta non dovesse avere in organico almeno due operai abilitati all'esecuzione di lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento **e solo fino alla classe II**, potrà dichiarare di subappaltare le lavorazioni in spazi confinati a impresa qualificata, allegando apposita dichiarazione dell'impresa individuata come subappaltatore (ALLEGATO D-BIS);

n) Operaio addetto a lavori elettrici

- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come operaio specializzato, di minimo **1 anno** anche se non continuativo;
- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 pubblicato in GU n° 8 dell'11/01/2012;
- Nomina diretta del Datore di Lavoro come persona esperta (PES), ai sensi delle norme CEI 11-27 e CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) o, in caso di lavori elettrici sotto tensione, come persona idonea (PEI) ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. 81/2008 e **relativa formazione specifica (attestato di formazione)** ai sensi delle norme CEI 11-27 e CEI EN 50110-1 (CEI 11-48);
- **In alternativa** se la ditta non dovesse avere in organico un operaio abilitato all'esecuzione di lavori elettrici, potrà dichiarare di subappaltare l'esecuzione dei lavori elettrici a impresa qualificata, allegando apposita dichiarazione dell'impresa individuata come subappaltatore (ALLEGATO D-BIS);

o) Operaio addetto a lavori in quota

- La presenza **in organico** da un periodo di tempo di almeno **3 mesi** continuativi;
- Avere maturato una **esperienza specifica** come operaio specializzato, di minimo **1 anno** anche se non continuativo;
- Avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 pubblicato in GU n° 8 dell'11/01/2012;
- Avvenuta formazione e addestramento specifico per l'utilizzo di DPI di III Categoria in conformità a quanto disposto dagli art. 77 comma 4 e comma 5 del Titolo III del D.Lgs. 81/2008;
- **in alternativa** se la ditta non dovesse avere in organico un operaio abilitato all'esecuzione di lavori in quota e **solo fino alla classe I**, potrà dichiarare di subappaltare l'esecuzione dei lavori in quota a impresa qualificata, allegando apposita dichiarazione dell'impresa individuata come subappaltatore (ALLEGATO D-BIS).

Precisazioni in merito al requisito della presenza in organico

Con esclusivo riferimento alle figure operaie, il **requisito della presenza in organico da un periodo di almeno tre mesi continuativi** dovrà essere posseduto da almeno l'**80%** (ottanta per cento) delle risorse; il restante **20%** di tale personale potrà essere acquisito in organico anche immediatamente prima della presentazione della richiesta di qualificazione.

Si precisa che, qualora il numero relativo alle figure operaie da possedersi per l'iscrizione ad una determinata classe di importo sia dispari, il requisito della pregressa permanenza in organico sarà riferito all'**80%+1** delle risorse.

Con riferimento alle figure di carattere tecnico (direttore di cantiere, impiegato tecnico e assistente di cantiere), il **requisito della pregressa presenza in organico per il periodo di almeno 1 anno anche se non continuativo** deve essere posseduto da **tutte** le risorse indicate come organico base.

La presenza in organico qualora non continuativa, deve intendersi riferita all'ultimo quinquennio anteriore alla presentazione della richiesta di qualificazione.

FUNGIBILITÀ O SOSTITUIBILITÀ DELLE FIGURE PROFESSIONALI: Con riferimento alle figure professionali di cui alle precedenti lettere h), i), l), si precisa che il requisito relativo alla figura "operaio comune" (lett. l) può essere soddisfatto anche mediante l'indicazione, da parte dell'impresa, di risorse aventi le qualifiche di "operaio qualificato" (lett. i) ed "operaio specializzato" (lett. h); allo stesso modo, il requisito relativo alla figura "operaio qualificato" (lett. i) può essere soddisfatto anche attraverso la figura "operaio specializzato" (lett. h). Si precisa che nella compilazione del "Prospetto riepilogativo del personale" (cfr. art. 22.2.4., lett a) dovrà essere indicata l'effettiva specializzazione posseduta, mentre nel "Prospetto di qualificazione" PARTE II (cfr. art. 22.2., lett. b) dovranno mantenersi le distinzioni in esso contenute.

19. SUSSISTENZA DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DEGLI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA

Con riferimento agli specifici requisiti relativi alla categoria di lavori OG6 prescritti al precedente art. 18.2.3 – punto 2), si precisa quanto segue:

A) Figure Professionali

- le risorse che ricoprono le figure professionali prescritte (organico base), devono stabilmente essere presenti nell'organico dell'impresa – in forza di regolare contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia - all'atto della presentazione della richiesta di qualificazione;
- le qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali indicate al precedente articolo 18.2.4 dovranno essere, per ciascuna risorsa, attribuite dal datore di lavoro previa analisi del curriculum vitae, del libretto di lavoro e delle pregresse esperienze, mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa (cfr. art. 22.2.4., lett. b);
- il Direttore tecnico può rivestire anche un secondo ruolo professionale;
- una risorsa indicata quale operaio specializzato capo-squadra, tubista idraulico, saldatore, escavatorista, abilitato alla bonifica di materiale contenente amianto, può essere indicata anche quale operaio specializzato, ma non viceversa;
- una risorsa indicata quale operaio specializzato abilitato alla bonifica di materiale contenente amianto può essere indicata anche quale operaio specializzato capo-squadra, tubista idraulico, saldatore, escavatorista, ma non viceversa;
- una delle due figure indicate quale operaio abilitato alle lavorazioni in spazi confinati potrà essere lo stesso soggetto indicato per l'esecuzione dei lavori in quota e dei lavori elettrici e viceversa.

B) Attrezzature, automezzi e mezzi d'opera

La struttura operativa - costituita dalle attrezzature, dagli automezzi e dai mezzi d'opera riportati nel prospetto di cui all'art. 18 - dovrà essere in possesso (proprietà; leasing; noleggio) dell'impresa, nelle quantità minime indicate, all'atto della qualificazione e verificata successivamente all'aggiudicazione provvisoria, quale condizione necessaria per dare corso alla consegna dei lavori, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Si precisa inoltre che il requisito “autocarri” può essere soddisfatto con un numero di autocarri con portata superiore a quella richiesta.

20. REQUISITI RICHIESTI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI

Fermo restando che non è ammessa la qualificazione di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari d'impresa nella sub-classe I, nel caso di qualificazione dei soggetti riuniti, i requisiti prescritti nel presente Sistema dovranno essere soddisfatti in ragione delle seguenti modalità.

20.1. Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili di cui alle lett. b) e c) art. 9 del Regolamento

a) **Requisiti di ordine generale (art. 18.1.):** devono essere attestati sia dal consorzio sia da tutte le imprese facenti parte del consorzio. Tuttavia, se all'atto della domanda di qualificazione il consorzio indica una rosa di consorziate per conto delle quali intende partecipare alle gare indette da ETRA per l'affidamento dei lavori oggetto del presente Regolamento, i requisiti morali devono essere attestati sia dal consorzio sia dalle sole consorziate per conto delle quali il consorzio intende qualificarsi.

b) **Attestazione SOA (art. 18.2.1.):** deve essere posseduta dal consorzio in quanto tale.

c) **Certificato ISO (art. 18.2.2.):** deve essere posseduto e attestato dal consorzio in quanto tale.

d) **Lavori, Figure professionali, Attrezzature, Automezzi e Mezzi d'opera (art. 18.2.3.):** il requisito relativo ai pregressi lavori analoghi correttamente eseguiti nella tipologia deve essere posseduto e attestato direttamente dal consorzio in quanto tale. Si precisa che i consorzi stabili costituiti da meno di 5 anni potranno utilizzare, per la dimostrazione del requisito, il fatturato relativo ai lavori analoghi delle singole imprese consorziate. I consorzi stabili costituiti da più di cinque anni potranno avvalersi della facoltà prevista dal sesto comma dell'art.25 del D.P.R. 34/2000.

I ruoli professionali e le attrezzature tecniche possono essere attestati, oltre che direttamente, anche computando cumulativamente in capo al consorzio stabile, gli elementi posseduti singolarmente dalle imprese consorziate.

20.2. Consorzio di concorrenti di cui alla lett. e) art. 9 del Regolamento

a) **Requisiti di ordine generale (art. 18.1.):** devono essere attestati da tutte le imprese facenti parte del consorzio.

b) **Attestato SOA (art. 18.2.1.):** deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, nella misura minima del 40% per una consorziata e del 20% per le restanti consorziate, rispetto a quanto richiesto al concorrente singolo.

c) **Certificato ISO (art. 18.2.2.):** il Certificato ISO deve essere singolarmente posseduto da tutte le imprese consorziate.

d) **Lavori, Figure professionali, Attrezzature, Automezzi e Mezzi d'opera (art. 18.2.3.):** i lavori analoghi correttamente eseguiti nella tipologia, devono essere posseduti e attestati singolarmente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento nella misura minima del 40% per una consorziata e del 20% per le restanti consorziate.

Diversamente, i ruoli professionali e le attrezzature tecniche sono attestati computando cumulativamente in capo al consorzio gli elementi posseduti singolarmente dalle imprese consorziate che concorrono a soddisfare i requisiti richiesti.

20.3. Raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lett. d) art. 9 del Regolamento

a) **Requisiti di ordine generale (art. 18.1.):** devono essere attestati da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo.

b) **Attestato SOA (art. 18.2.1.):** deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, nella misura minima del 40% per la mandataria/capogruppo e del 20% per

le imprese mandanti, rispetto a quanto richiesto al concorrente singolo.

- c) **Certificato ISO (art. 18.2.2.):** il Certificato ISO deve essere singolarmente posseduto da tutte le imprese raggruppate.
- d) **Lavori, Figure professionali, Attrezzature, Automezzi e Mezzi d'opera (art. 18.2.3.):** i lavori analoghi correttamente eseguiti nella tipologia, i ruoli professionali, le attrezzature tecniche, gli automezzi e i mezzi d'opera, devono essere posseduti e attestati singolarmente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, nella misura minima del 40% per l'impresa mandataria/capogruppo e del 20% per le imprese mandanti.

L'impresa mandataria/capogruppo deve comunque possedere i requisiti di cui alla sopra citate lett. b) e d) in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante.

CAPO 6 – ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA PER LA QUALIFICAZIONE ETRA – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

21. RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE

Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 9 del Regolamento, in possesso dei requisiti richiesti, interessato alla qualificazione, dovrà presentarsi ad ETRA tramite la registrazione al Sistema di acquisti telematici di ETRA Spa (di seguito definito anche il "Portale"), raggiungibile all'indirizzo internet <https://etraspa.bravosolution.com> ed alla successiva selezione della classe d'interesse, secondo quanto disposto nel presente art. 21.

In caso di richiesta di qualificazione da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari di cui rispettivamente alle lettere d) e b), art. 9, del Regolamento, la registrazione al portale dovrà essere effettuata dalla mandataria/capogruppo in nome del raggruppamento/consorzio.

La richiesta di qualificazione e la documentazione da presentare a corredo della stessa, dettagliate al successivo art. 22, dovranno essere redatte solo ed esclusivamente per mezzo dei moduli predisposti da ETRA, disponibili sotto forma di questionari telematici all'interno del Portale. Nel caso di imprenditore proveniente da Stato UE o extra UE non residente in Italia, i requisiti richiesti nel presente Regolamento dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza. In tal caso, qualora nessun documento o certificato, tra quelli richiesti, sia rilasciato dallo Stato straniero di provenienza dell'impresa, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante della stessa, innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, ove non sia prevista una dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

21.1. Modalità di presentazione della richiesta di qualificazione

Per presentare richiesta di qualificazione è obbligatorio essere registrati al Portale.

Se non ancora in possesso di username e password per l'accesso al Portale, è necessario effettuare una nuova registrazione dalla home page del portale, completando le informazioni sull'Azienda e sull'Utente.

In caso di raggruppamento, le informazioni sull'azienda saranno quelle della mandataria/capogruppo e nel campo "Ragione Sociale" dovrà essere data evidenza della partecipazione in RTI (il campo consente l'inserimento di n. 256 caratteri).

Una volta ricevuta la password, accedere all'area dedicata e poi all'area "Classificazione in Elenco Fornitori e sistemi di qualificazione", cliccare su "Aggiungi categoria" ed espandere l'albero merceologico per visualizzare il Sistema di Qualificazione in OG6 e selezionare la classe d'interesse; completare, dunque, i questionari che vengono proposti dal sistema.

22. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE

Tutti i soggetti che intendono presentare richiesta di qualificazione dovranno fornire, a corredo della stessa, la documentazione di seguito indicata.

22.1. documentazione relativa ai **requisiti di ordine generale** (c.d. requisiti morali):

- a) dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando esclusivamente il template "ALLEGATO A" predisposto da ETRA SpA, questionario rinvenibile all'interno del Portale, dopo aver selezionato la classe d'interesse in OG6), dal titolare, legale rappresentante o procuratore, con firma digitale.

Si precisa che le imprese che abbiano prodotto l'autocertificazione priva anche di una sola delle dichiarazioni richieste o abbiano rilasciato dichiarazioni incomplete, saranno tenute ad integrare quanto mancante, a pena di esclusione dalla procedura di qualificazione.

22.2. documentazione relativa al possesso dei **requisiti di ordine speciale**:

- a) **Dichiarazione sostitutiva per l'attestazione dei requisiti di ordine speciale**, resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal titolare, legale rappresentante o procuratore, e redatta in conformità al modello

“ALLEGATO B” questionario predisposto da ETRA S.p.A., rinvenibile all’interno del Portale, dopo aver selezionato la classe d’interesse in OG6 e attestante il possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 18.2.

- b) **Prospetto di qualificazione**, utilizzando i modelli “ALLEGATO C e D”, questionari predisposti da ETRA S.p.A., rinvenibili all’interno del Portale, dopo aver selezionato la classe d’interesse in OG6 e recanti i dati relativi al requisito dei **lavori analoghi (ALLEGATO C)** e delle **Figure Professionali (ALLEGATO D)**, necessari ai fini della qualificazione, costituisce parte integrante della dichiarazione di cui alla lettera a) e sarà allegato alla medesima. Le istruzioni per la compilazione del prospetto di qualificazione sono disponibili all’interno dei questionari suddetti C e D.
- c) **Copia aggiornata del documento relativo alla valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.**

22.2.1. Requisiti relativi alla idoneità tecnica

Il titolare, legale rappresentante o procuratore dell’impresa, nella **dichiarazione sostitutiva per l’attestazione dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 18.2.1.**, certifica il possesso dell’Attestazione di qualificazione SOA adeguata per la classifica di qualificazione richiesta.

22.2.2. Requisiti relativi all’organizzazione per la qualità aziendale

Il titolare, legale rappresentante o procuratore dell’impresa, nella **dichiarazione sostitutiva per l’attestazione dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 18.2.2.**, certifica, solo qualora nell’Attestato SOA non sia presente la trascrizione relativa al possesso del requisito in questione, il possesso del Certificato del Sistema di Qualità Aziendale conforme alle norme UNI EN vigenti, unitamente al fatto che è in corso la procedura di trascrizione.

22.2.3. Requisiti relativi ai lavori analoghi

Prospetto riepilogativo dei lavori analoghi eseguiti, di cui all’art. 18.2.3, lett. a) – (I PARTE), riportante per ogni commessa quanto segue:

- periodo di esecuzione,
- nominativo committente,
- oggetto dei lavori,
- importo dei lavori al netto dei lavori affidati in subappalto e al netto dell’I.V.A.,
- manodopera impiegata dall’impresa (in % sul totale importo lavori).

22.2.4. Requisiti relativi alle figure professionali

L’operatore economico dovrà presentare:

- a) **Prospetto riepilogativo del personale**, riportante i nominativi di tutte le risorse indicate dall’impresa nel “Prospetto di qualificazione” di cui all’art. 22.2. lett. b) – (II PARTE), recante, con riferimento a ciascuna risorsa, i seguenti elementi:
- cognome e nome della risorsa;
 - pagina e numero del libro unico lavoratori in cui è indicata la risorsa;
 - figura professionale che si intende far ricoprire alla risorsa nell’ambito della qualificazione ETRA;
 - periodo di presenza in organico;
 - estremi dell’eventuale abilitazione/attestato posseduto dalla risorsa.

Le istruzioni per la compilazione del prospetto riepilogativo del personale sono contenute all’interno del prospetto stesso, rinvenibile al sito www.etraspa.it.

- b) per ogni figura professionale richiesta ed individuata all’art. 18.2.4 del presente Regolamento dovranno fornirsi:

- **dichiarazione sostitutiva per l’attestazione dei requisiti di specializzazione professionale**, resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal titolare, legale rappresentante o procuratore, in cui si attesti il possesso dei requisiti richiesti all’art. 18.2.4, recante “qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali”, redatta in conformità al modello “ALLEGATO D” questionario

predisposto da ETRA S.p.A., rinvenibile all'interno del Portale, dopo aver selezionato la classe d'interesse in OG6.

22.2.5. Requisiti relativi alle attrezzature, automezzi e mezzi d'opera

Elenco delle dotazioni tecniche, con riferimento alle quantità minime indicate all'art. 18.2.3, utilizzando il modello "ALLEGATO E", template predisposto da ETRA S.p.A., rinvenibile all'interno del Portale, dopo aver selezionato la classe d'interesse in OG6.

Per ognuna delle dotazioni tecniche che lo prevedono l'impresa concorrente dovrà dichiarare:

- il titolo di proprietà o di disponibilità (es. leasing, noleggio, ecc.);
- l'anno di fabbricazione o, nel caso di automezzi, di immatricolazione;
- la marca ed il modello;
- il numero di matricola;
- le principali caratteristiche (potenza, cilindrata, portata, capacità, ecc.).

23. **DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI.**

Nel caso in cui il soggetto che presenta la Richiesta di qualificazione sia un Consorzio o G.E.I.E. o un'aggregazione, a corredo della stessa dovranno essere prodotti:

1. atto costitutivo;
2. statuto aggiornato.

La documentazione richiesta per la qualificazione all'art. 19 dovrà essere prodotta secondo le modalità di seguito definite.

23.1. Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili di cui alle lett. b) e c) art. 9 del Regolamento.

I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla lett. b), art. 9 del Regolamento, possono presentare la richiesta di qualificazione anche limitatamente ad una **rosa di consorziate**; a tal fine dovrà essere prodotta **apposita dichiarazione**.

Si precisa inoltre quanto segue:

- a) **Documentazione relativa ai Requisiti di ordine generale** (cfr. art. 22.1.): l'autodichiarazione relativa a tali requisiti dovrà essere prodotta sia dal consorzio, sia da ciascuna delle imprese facenti parte del consorzio per le quali il Consorzio stesso abbia dichiarato che intende qualificarsi.
- b) **Documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale** (cfr. art. 22.2.): **la dichiarazione sostitutiva per l'attestazione dei requisiti di ordine speciale** (cfr. art. 22.2. lett. a) ed il **Prospetto di qualificazione** (cfr. art. 22.2. lett. b), dovranno essere presentati dal singolo consorzio; si precisa che il Prospetto di Qualificazione dovrà essere compilato nella sua versione dedicata ai Consorzi, recante appositi riferimenti alle imprese consorziate cui si riferisce il singolo requisito dichiarato.
- c) **Idoneità tecnica** (cfr. art. 22.2.1.): il possesso dell'attestazione SOA sarà autodichiarato dal Consorzio assieme al possesso del **Certificato del Sistema di Qualità Aziendale** conforme alle norme UNI EN vigenti, qualora il possesso di detto certificato sia presente nell'Attestazione SOA.
- d) **Certificato ISO** (cfr. art. 22.2.2.): il solo Consorzio, qualora nell'Attestato SOA non sia presente la trascrizione relativa al possesso del requisito in questione, dovrà certificare, con le modalità descritte all'art. 22.2.2., il possesso del **Certificato del Sistema di Qualità Aziendale** conforme alle norme UNI EN vigenti, unitamente al fatto che è in corso la procedura di trascrizione. Il consorzio stabile dovrà certificare, con le modalità descritte all'art. 22.2.2, che almeno una delle imprese consorziate è in possesso della certificazione di qualità aziendale.
- e) **Lavori analoghi** (cfr. art. 22.2.3.): con riferimento al **Prospetto riepilogativo dei lavori analoghi eseguiti** (cfr. art. 22.2.3.) si precisa che lo stesso deve essere presentato dal solo consorzio, ovvero, anche dalle imprese consorziate.
- f) **Requisiti relativi alle figure professionali** (cfr. art. 22.2.4.): con riferimento al **Prospetto riepilogativo del personale** (cfr. art. 22.2.4. lett. a) e **documentazione relativa a ciascuna figura**

professionale (cfr. art. 22.2.4. lett. b), si precisa che tali documenti dovranno essere presentati dal consorzio e/o dalle consorziate di cui questo si avvale per l'attestazione dell'organico richiesto.

- g) **Attrezzature, Automezzi e Mezzi d'opera** (cfr. art. 22.2.5.): con riferimento all'**Elenco delle dotazioni tecniche** (cfr. art. 22.2.5.) si precisa che lo stesso deve essere presentato dal solo consorzio, ovvero, in caso di consorzi stabili costituiti da meno di 5 anni, anche dalle imprese consorziate.

23.2. Consorzio di concorrenti di cui alla lett. e) art. 9 del Regolamento:

I consorzi di concorrenti dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai legali rappresentanti, ove siano specificate le imprese raggruppate e le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestata fra soggetti partecipanti.

Si precisa inoltre quanto segue:

- a) **Documenti relativi ai requisiti di ordine generale** (cfr. art. 22.1.): l'autodichiarazione relativa a tali requisiti dovrà essere prodotta da tutte le imprese consorziate.
- b) **Documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale** (cfr. articolo 22.2.): la **Dichiarazione sostitutiva per l'attestazione dei requisiti di ordine speciale** (cfr. art. 22.2. lett. a) ed il **Prospetto di qualificazione** (cfr. art. 22.2. lett. b), dovranno essere presentati dal singolo consorzio; si precisa che il Prospetto di qualificazione dovrà essere compilato nella sua versione dedicata ai Consorzi, recante appositi riferimenti alle imprese consorziate cui si riferisce il singolo requisito dichiarato.
- c) **Idoneità tecnica** (cfr. art. 22.2.1.): il possesso dell'attestazione SOA sarà autodichiarato dal Consorzio e da tutte le imprese consorziate, assieme al possesso del Certificato del Sistema di Qualità Aziendale conforme alle norme UNI EN vigenti, qualora il possesso di detto certificato sia presente nelle Attestazioni SOA.
- d) **Certificato ISO** (cfr. art. 22.2.2.): ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, qualora nel proprio Attestato SOA non sia presente la trascrizione relativa al possesso del requisito in questione, dovrà certificare, con le modalità descritte all'art. 23.2.2., il possesso del **Certificato del Sistema di Qualità Aziendale** conforme alle norme UNI EN vigenti, unitamente al fatto che è in corso la procedura di trascrizione.
- e) **Lavori analoghi** (cfr. art. 22.2.3.): con riferimento al **Prospetto riepilogativo dei lavori analoghi eseguiti** (cfr. art. 22.2.3.) si precisa che lo stesso deve essere presentato da ciascun consorziato con riferimento alla misura percentuale di partecipazione indicata, nel rispetto della misura minima del 40% per un'impresa consorziata e del 20% per le restanti.
- f) **Requisiti relativi alle figure professionali** (cfr. art. 22.2.4.): con riferimento al **Prospetto riepilogativo del personale** (cfr. art. 22.2.4. lett. a) e **documentazione relativa a ciascuna figura professionale** (cfr. 22.2.4. lett. b), si precisa che tali documenti dovranno essere presentati da ciascun consorziato con riferimento alla misura percentuale di partecipazione indicata, nel rispetto della misura minima del 40% per un'impresa consorziata e del 20% per le restanti.
- g) **Attrezzature, Automezzi e Mezzi d'opera** (art. 22.2.5.): con riferimento all'**Elenco delle dotazioni tecniche** (cfr. art. 22.2.5.) si precisa che lo stesso deve essere presentato da ciascun consorziato con riferimento alla misura percentuale di partecipazione indicata, nel rispetto della misura minima del 40% per un'impresa consorziata e del 20% per le restanti.

23.3. Raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lett. d) art. 9 del Regolamento

I raggruppamenti temporanei di concorrenti dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai legali rappresentanti, ove siano specificate le imprese raggruppate e le quote di partecipazione, eventuali procure conferite.

Si precisa inoltre quanto segue:

- a) **Documenti relativi ai requisiti di ordine generale** (cfr. art. 22.1.): l'autodichiarazione relativa a tali requisiti dovrà essere prodotta da tutte le imprese raggruppate.
- b) **Documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale** (cfr. articolo 22.2.): **la Dichiarazione sostitutiva per l'attestazione dei requisiti di ordine speciale** (cfr. art. 23.2. lett. a) ed il **Prospetto di qualificazione** (cfr. art. 22.2. lett. b), dovranno essere presentati da ciascun concorrente raggruppato con riferimento alla misura percentuale di partecipazione indicata, nel rispetto della misura minima del 40% per l'impresa mandataria/capogruppo e del 20% per le mandanti; si precisa che il Prospetto di qualificazione dovrà essere compilato nella sua versione dedicata ai Raggruppamenti temporanei di imprese, recante appositi riferimenti alle imprese consorziate cui si riferisce il singolo requisito dichiarato.
- c) **Idoneità tecnica** (cfr. art. 22.2.1.): il possesso dell'attestazione SOA sarà autodichiarato da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, nella misura minima del 40% per la mandataria/capogruppo e del 20% per le imprese mandanti.
L'impresa mandataria/capogruppo deve comunque possedere i requisiti di cui sopra in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante.
L'autodichiarazione dovrà comprendere anche il possesso del **Certificato del Sistema di Qualità Aziendale** conforme alle norme UNI EN vigenti, qualora il possesso di detto certificato sia presente nell'Attestazione SOA.
- d) **Certificato ISO** (cfr. art. 22.2.2.): ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, qualora nel proprio Attestato SOA non sia presente la trascrizione relativa al possesso del requisito in questione, dovrà certificare, con le modalità descritte all'art. 23.2.4., il possesso del **Certificato del Sistema di Qualità Aziendale** conforme alle norme UNI EN vigenti, unitamente al fatto che è in corso la procedura di trascrizione.
- e) **Lavori analoghi** (cfr. art. 22.2.3.): con riferimento al **Prospetto riepilogativo dei lavori analoghi eseguiti** (cfr. art. 22.2.3.) si precisa che lo stesso deve essere presentato da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, nella misura minima del 40% per l'impresa mandataria/capo-gruppo e del 20% per le imprese mandanti.
L'impresa mandataria/capogruppo deve comunque possedere i requisiti di cui sopra in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante.
- f) **Requisiti relativi alle figure professionali** (cfr. art. 22.2.4.): con riferimento al **Prospetto riepilogativo del personale** (cfr. art. 23.2.4. lett. a) e **documentazione relativa a ciascuna figura professionale** (cfr. 22.2.4. lett. b), si precisa che tali documenti dovranno essere presentati da tutte le raggruppate, relativamente alle risorse, da queste possedute, per mezzo delle quali viene dimostrato l'organico richiesto nella misura minima del 40% per l'impresa mandataria/capogruppo e del 20% per le imprese mandanti.
L'impresa mandataria/capogruppo deve comunque possedere i requisiti di cui sopra in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante.
- g) **Attrezzature, Automezzi e Mezzi d'opera** (art. 22.2.5.): con riferimento all'**Elenco delle dotazioni tecniche** (cfr. art. 22.2.5.) si precisa che lo stesso deve essere presentato da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, nella misura minima del 40% per l'impresa mandataria/capogruppo e del 20% per le imprese mandanti.
L'impresa mandataria/capogruppo deve comunque possedere i requisiti di cui sopra in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante.

CAPO 7 – VERIFICA REQUISITI

24. VERIFICA DEI REQUISITI

I requisiti di cui al precedente Capo 5, dichiarati dalle imprese in sede di richiesta di qualificazione, saranno oggetto di verifica nei confronti dell'impresa aggiudicataria dopo l'aggiudicazione dei singoli appalti affidati in esecuzione del presente regolamento.

Qualora i documenti acquisiti non confermino le dichiarazioni contenute nella richiesta di qualificazione l'aggiudicazione sarà revocata, l'impresa sarà cancellata dall'elenco ed ETRA procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, nonché dell'art. 48, 1° comma, ultimo periodo. L'impresa cancellata dall'elenco potrà presentare istanza di qualificazione solo dopo che sia decorso un anno dalla data di comunicazione della cancellazione.

24.1. Verifica della permanenza dei requisiti

ETRA S.p.A. provvede a controllare, nei confronti delle imprese che hanno superato positivamente la procedura di qualificazione e che sono iscritte al Sistema di qualificazione lavori ETRA, la **costante permanenza dei requisiti richiesti**. In dettaglio sono attuati i seguenti controlli progressivi:

- in fase di formazione dell'elenco di imprese da invitare ad ogni singola procedura di affidamento sarà verificata la validità dell'attestazione SOA di tutte le imprese invitate e la presenza di eventuali annotazioni nel Casellario Informativo dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- dopo il primo anno di vigenza del presente Sistema, le imprese ivi inserite dovranno presentare dichiarazione attestante il permanere dei requisiti dichiarati al momento della richiesta di inserimento. ETRA S.p.A. provvederà ad attivare la procedura di cui all'art. 25, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti nel presente Regolamento.

24.2. Obblighi dell'impresa qualificata

E' fatto obbligo a tutte le imprese in elenco di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga dopo l'acquisizione della qualificazione.

La mancata comunicazione delle variazioni intervenute è causa di sospensione della qualificazione o di cancellazione dall'elenco qualora si tratti di variazioni che, tempestivamente comunicate, avrebbero determinato, a carico dell'impresa, un provvedimento negativo quale la riduzione della classe d'importo, la sospensione della qualificazione o la cancellazione dall'elenco.

25. DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI

La documentazione che dovrà essere acquisita per la verifica dei requisiti autodichiarati dalle imprese in sede di richiesta di qualificazione, è la seguente:

25.1. Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali):

Detta documentazione sarà richiesta d'ufficio dal *Servizio Approvvigionamenti* e riguarderà le certificazioni a conferma del possesso da parte delle imprese candidate dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il certificato della C.C.I.A.A.

25.2. Documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale:

25.2.1. Requisiti relativi alla idoneità tecnica

Il Certificato di Attestazione SOA di cui all'art.18.2.1., sarà acquisito, a cura del *Servizio Approvvigionamenti*, dal Casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture all'atto della presentazione della Richiesta di qualificazione. E' onere dell'impresa verificare che i dati presenti nel Casellario Informatico siano correttamente aggiornati; pertanto, nel caso in cui venisse riscontrata la presenza di dati non aggiornati, l'impresa è tenuta a presentare copia conforme del Certificato di Attestazione SOA.

25.2.2. Requisiti relativi all'organizzazione per la qualità aziendale

Il possesso del Certificato del Sistema di Qualità Aziendale conforme alle norme UNI EN vigenti, si dovrà desumere dal sopra citato Attestato SOA; solo qualora non sia presente perché in fase di trascrizione, o perché l'impresa possiede un'attestazione inferiore alla terza, l'impresa sarà tenuta a presentare copia conforme all'originale espressa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di tale certificato di Qualità Aziendale.

ETRA S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di eseguire verifiche del Sistema di Qualità.

25.2.3. Requisiti relativi ai lavori analoghi

Originale o copia conforme dei **certificati attestanti la regolare esecuzione dei lavori indicati nel Prospetto di qualificazione di cui all'art. 22.2. lett. b)**, rilasciati o controfirmati dall'Autorità competente nel caso di interventi e prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni; ovvero documentazione rilasciata dal Committente, nel caso di interventi e prestazioni eseguite per privati, con l'indicazione del tipo di prestazione, dell'importo, del periodo di esecuzione e dell'importo della manodopera con relativa percentuale sul totale. Inoltre ETRA si riserva la facoltà di considerare idonea, a proprio insindacabile giudizio, ogni ulteriore documentazione dalla quale possano evincersi i suddetti elementi, rilasciata, ovvero controfirmata/quietanzata dal Committente.

Si precisa che i lavori effettuati per ETRA, per le Società del Gruppo ETRA o per le Società ad essa collegate dovranno essere indicati nel Prospetto di Qualificazione, ma la copia dei relativi certificati non dovrà essere prodotta in quanto la regolare esecuzione degli stessi sarà verificata d'ufficio.

25.2.4. Requisiti relativi alle figure professionali

L'operatore economico dovrà presentare:

- a) estratto del **libro unico lavoratori** relativo alle risorse indicate ai fini della qualificazione o, per i nuovi assunti documento attestante la data della comunicazione telematica di assunzione ai competenti servizi;
- b) per le sole figure professionali di cui all'art. 18.2.4 per cui è richiesta una particolare abilitazione/qualificazione, copia dei relativi **Certificati di Specializzazione**.

25.2.5. Requisiti relativi alle attrezzature, automezzi e mezzi d'opera

L'operatore economico dovrà presentare con riferimento all'elenco delle dotazioni tecniche presentato al momento della richiesta di qualificazione, un documento contenente:

- il titolo di proprietà o di disponibilità (es. leasing, noleggio, ecc.);

- l'anno di fabbricazione o, nel caso di automezzi, di immatricolazione;
- la marca ed il modello;
- il numero di matricola;
- le principali caratteristiche (potenza, cilindrata, portata, capacità, ecc.).

CAPO 8 – PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

26. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

La procedura di qualificazione è espletata a cura del Servizio Approvvigionamenti di ETRA. Tale Servizio svolgerà l'attività istruttoria necessaria per l'esame della documentazione presentata dalle Candidate e proporrà l'adozione dei provvedimenti necessari alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco delle imprese qualificate, in ragione di quanto prescritto nel presente Regolamento.

In sede di prima formazione dell'elenco si procederà secondo l'ordine progressivo con cui le richieste di qualificazione sono pervenute complete di tutta la documentazione richiesta. Fa fede, a tale scopo, la data di ultima modifica del Portale.

Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti fa fede la data di ultima modifica del Portale.

Ultimata la presentazione della domanda completa di tutta la documentazione, ETRA provvederà alla verifica della domanda e comunicherà l'esito del procedimento di qualificazione, specificando la classe di importo per cui il soggetto sia risultato qualificato. Nel caso in cui la documentazione esibita non sia completa, la richiesta di qualificazione dovrà essere integrata e, se non integrata, non verrà accolta.

ETRA può accogliere parzialmente la domanda, attribuendo la qualificazione per classe d'importo diversa da quella indicata dai soggetti richiedenti, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 21 del Regolamento. In tale caso, la qualificazione viene notificata all'impresa tramite la comunicazione di una decisione motivata. L'impresa ha la facoltà di far pervenire ad ETRA, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti relativi alla classe richiesta, di cui è stata ravvisata la carenza. Nel caso in cui l'impresa dimostri il possesso di detti requisiti il procedimento proseguirà fino all'attribuzione della qualificazione richiesta.

27. ESITO DELLA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

27.1. Accoglimento della richiesta

In presenza di richiesta formulata in maniera corretta e di documentazione a corredo della stessa completa e conforme a quanto prescritto nel Regolamento, la richiesta di qualificazione viene accolta ed ETRA provvederà all'attribuzione della qualificazione ed all'inserimento della richiedente nell'elenco delle imprese qualificate. Dette imprese qualificate saranno invitate a partecipare alle gare indette da ETRA in applicazione del Sistema.

La qualificazione ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di iscrizione nell'elenco delle imprese qualificate.

27.2. Rigetto della richiesta

Qualora in sede istruttoria la Candidata risulti priva dei requisiti richiesti, la qualificazione viene rigettata.

Le candidate che subiscano il rigetto della domanda non saranno inserite nell'elenco delle imprese qualificate e non saranno invitate a partecipare alle gare indette da ETRA in applicazione del Sistema.

La reiezione sarà comunicata all'impresa, con adeguata motivazione.

Il rigetto della domanda non precluderà, qualora la candidata sia divenuta in possesso di tutti i requisiti previsti nel Regolamento, la possibilità di presentare una nuova richiesta di qualificazione.

28. VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE

La qualificazione ha validità a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di iscrizione nell'elenco delle imprese qualificate e cessa comunque al termine della validità del sistema di qualificazione dei lavori di ETRA.

L'impresa che non intenda più fare parte del sistema di qualificazione, può chiedere in ogni momento di essere cancellata dall'elenco delle imprese qualificate.

29. RINNOVO ED ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELLA IMPRESA

Durante tutta la durata del Sistema, l'impresa già qualificata può richiedere un incremento della classifica di importo posseduta, nell'ambito della qualificazione ottenuta, qualora siano decorsi almeno 90 giorni dalla comunicazione dell'esito della precedente richiesta di qualificazione.

In tal caso il soggetto richiedente la qualificazione deve allegare unicamente la documentazione necessaria a comprovare i requisiti di qualificazione strumentali all'ottenimento all'estensione richiesta.

In ogni caso, è onere delle imprese qualificate comunicare ad ETRA, entro 30 giorni da quando ne sono venute a conoscenza, il venire meno di uno o più dei requisiti di qualificazione in precedenza dichiarati. Si veda, in proposito, quanto previsto al precedente art.24.

CAPO 9 - GESTIONE DINAMICA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

30. EVENTUALE SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE

La qualificazione può essere sospesa qualora siano riscontrate fattispecie che, integrando una potenziale perdita dei requisiti prescritti per la qualificazione, determinerebbero il venire meno della fiducia nella serietà, correttezza professionale e capacità di eseguire i lavori oggetto della qualificazione.

L'impresa può essere cancellata dall'elenco:

- su sua richiesta;
- in caso di fallimento;
- qualora la documentazione richiesta per verificare le dichiarazioni presentate per la qualificazione non confermi il possesso dei requisiti;
- qualora non adempia agli obblighi di cui al precedente art.24.2.

30.1 Requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali)

In riferimento ai requisiti di ordine generale, il provvedimento di sospensione può essere emesso ove ETRA venga a conoscenza, in qualunque modo, che *il titolare - nel caso di imprese individuali, i soci - nel caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari - nel caso di società in accomandita semplice, e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza - nel caso di altro tipo di società*, siano incorsi in qualche causa di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori pubblici, così come previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nel testo che sarà vigente al momento dell'accertamento.

Altri motivi che portano alla sospensione della qualificazione sono:

- a) la sospensione dell'attività certificata dalla C.C.I.A.A.; per l'imprenditore straniero non residente in Italia la sospensione dell'attività certificata nel registro professionale dello Stato di appartenenza;
- b) il procedimento volto all'accertamento della sussistenza di situazioni di esclusione dalle gare di appalto come previste dall'art. 1-bis, comma 14, della Legge 383/2001.

Nel caso delle ipotesi *supra* definite, il provvedimento di sospensione potrà essere irrogato per tutta la durata di ciascun *iter* procedurale.

30.2 Requisiti di ordine speciale

In riferimento ai requisiti di ordine speciale, il provvedimento di sospensione può essere emesso qualora siano in corso contestazioni, da parte di ETRA, debitamente comunicate all'impresa e aventi ad oggetto la sussistenza delle prescritte prerogative economico-finanziarie e tecnico-organizzative.

In tale caso il provvedimento di sospensione potrà essere irrogato per tutta la durata di ciascun *iter* procedurale.

31. SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

La qualificazione è sospesa qualora si sia verificata la perdita dei requisiti prescritti per la qualificazione.

Inoltre, si darà corso al provvedimento in questione ogni qual volta l'impresa si renda inadempiente rispetto alle prescrizioni impartite nell'ambito del Sistema di Qualificazione dei Lavori ETRA – acquedotto e fognatura, delle gare espletate in applicazione dello stesso, e per mancata partecipazione alle tornate di gara alle quali sia stata invitata.

In dettaglio la sospensione è irrogata, per il periodo di seguito indicato, qualora si riscontrino le seguenti eventualità:

- a) definitivo accertamento di una delle situazioni citate al punto 30.1, in tal caso la sospensione durerà 6 mesi qualora non diversamente previsto dalla legge o dal presente Regolamento;
- b) definitivo accertamento della perdita dei requisiti speciali prescritti per l'iscrizione al Sistema; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;
- c) sussistenza di pendenti procedure di risoluzione per inadempimento dell'impresa, in tal caso la sospensione durerà sino alla conclusione dell'*iter* procedurale in questione;
- d) sussistenza di contenzioso giudiziale in corso avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori a perfetta

- regola d'arte o qualsiasi elemento inerente la correttezza e la moralità professionale dell'impresa, in tal caso la sospensione durerà sino alla conclusione dell'iter procedurale in questione;
- e) ritardo nell'esecuzione dei lavori superiori a 10 giorni; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;
 - f) presenza di persone estranee non autorizzate nel cantiere; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;
 - g) maestranze in cantiere prive di D.P.I., cartellini di identificazione, etc., etc.; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;
 - h) inadempienza, a seguito di specifica diffida, alle prescrizioni indicate nell'ambito del Sistema di Qualificazione dei Lavori ETRA – acquedotto e fognatura:
 - h1) la documentazione per le verifiche relative alla permanenza dei requisiti richiesti non venga fornita nei termini prescritti; in tal caso la sospensione avrà luogo sino alla produzione della documentazione espressamente richiesta;
 - h2) ogni ulteriore documentazione richiesta nell'ambito della comprova dei requisiti dichiarati non venga fornita; in tal caso la sospensione avrà luogo sino alla produzione della documentazione espressamente richiesta;
 - i) mancata puntuale effettuazione degli adempimenti previsti nell'ambito della stipula dei contratti e/o della consegna lavori degli appalti affidati in applicazione del presente Sistema, in dettaglio qualora:
 - i1) l'impresa, a seguito di primo sollecito, non produca i documenti per la stipula del contratto e/o per la consegna dei lavori nei tempi previsti, in tal caso la sospensione durerà 3 mesi;
 - i2) l'impresa, a seguito di primo sollecito, non si presenti alla stipula del contratto e/o alla consegna dei lavori nel giorno stabilito; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;
 - l) perdita dell'affidabilità nell'operatore economico, qualora quest'ultimo si trovi in circostanze quali:
 - l1) rinuncia, da parte dell'impresa, ad eseguire i lavori per fatto non imputabile al Committente, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
 - l2) risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore di un contratto di appalto, stipulato da ETRA, ovvero dalle Società da essa controllate o partecipate sia direttamente che indirettamente si avvalgono del Sistema, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
 - l3) contenzioso giudiziale con ETRA, ovvero con le società da essa controllate o partecipate sia direttamente che indirettamente che si avvalgono del Sistema, conclusosi a favore di ETRA; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;
 - l4) non accettazione da parte di ETRA, ovvero delle società da essa controllate o partecipate sia direttamente che indirettamente che si avvalgono del Sistema, di precedenti opere eseguite dall'impresa qualificata in difformità ai requisiti o alle prescrizioni dei relativi contratti, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
 - l5) rinuncia da parte dell'impresa alla stipula del contratto di appalto con ETRA, ovvero con le società da essa controllate o partecipate sia direttamente che indirettamente che si avvalgono del Sistema, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
 - l6) riscontro da parte del Committente, successivamente all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, della carenza di effettiva disponibilità delle figure professionali previste dal capitolato per l'esecuzione dell'appalto, ovvero della attrezzatura, degli automezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dell'appalto, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;
 - l7) definitivo accertamento di "collegamento sostanziale" tra due imprese partecipanti alla medesima gara; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;
 - m) mancata partecipazione a due tornate di gara consecutive alle quali sia stata invitata; in tal caso la sospensione durerà sei mesi.

Inoltre, ETRA adotterà provvedimenti di sospensione in presenza di ogni ulteriore eventualità accertata in ragione di quanto previsto dai documenti di gara e dai documenti contrattuali, redatti dal Committente, allegati ad ogni singola gara di appalto lavori (Capitolato Speciale d'Appalto, Elenco prezzi, Elaborati tecnici, ecc.).

32. EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - CONTRODEDUZIONI

La sospensione, adeguatamente motivata, è comunicata all'impresa. Il provvedimento comporta, per l'impresa, il mancato invito alle gare effettuate in applicazione del Sistema e l'inammissibilità a concorso delle offerte presentate successivamente alla data del provvedimento in questione, ovvero alla data di adozione dell'atto che ha determinato il provvedimento di sospensione stesso, qualora antecedente.

Inoltre, qualora la sospensione venga irrogata nei confronti di impresa aggiudicataria, ETRA si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell'aggiudicazione, la mancata stipula del contratto o la sua risoluzione in danno e la revoca dell'eventuale consegna lavori.

L'impresa sospesa potrà, con richiesta documentata, chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'adozione della misura.

ETRA S.p.A., entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di revoca della sospensione, adeguatamente documentata, fornirà motivata risposta.

Le imprese potranno essere sospese, altresì, in tutti gli altri casi previsti dal Regolamento e dalla normativa vigente.

33. INVITI ALLE GARE

Le imprese in elenco saranno invitate alle gare indette da ETRA a rotazione, a gruppi di 20 (venti) per l'affidamento di lavori di classifica prima ed a gruppi di 15 (quindici) per l'affidamento di lavori ricadenti nelle altre classifiche, purchè nell'elenco siano inserite imprese che consentano il raggiungimento di tali numeri.

Ad ogni tornata di gara saranno invitate le imprese presenti in elenco in possesso della classifica richiesta per l'esecuzione dello specifico lavoro, e quelle in possesso delle classifiche superiori, fino al raggiungimento del numero richiesto (venti o quindici).

Alle successive tornate non saranno invitate le imprese già invitate alle precedenti tornate di gara; si proseguirà così fino all'esaurimento dell'elenco, dopodiché si ripeterà il processo.

L'impresa aggiudicataria di un appalto non sarà invitata alle successive due tornate di gara se queste riguardano l'affidamento di appalti di classifica inferiore, pari o immediatamente superiore a quello aggiudicato.

La disposizione di cui al paragrafo precedente si applica anche in caso di aggiudicazione di appalti di lavori appartenenti alla sub-classe I. In questo caso, l'impresa qualificata in una classe d'importo ricompresa tra la I e la V, che abbia chiesto di essere invitata anche a procedure di affidamento di appalti di lavori rientranti nella sub-classe I, qualora aggiudicataria di tale appalto di lavoro non potrà essere invitata alla successiva tornata di gara, ossia salterà una sola tornata di gara, se questa riguarda l'affidamento di lavori di classe I e sub-classe I.

Si richiama, inoltre, quanto previsto al precedente art.8 in materia di inviti a gare d'importo inferiore ad € 150.000,00 ed a gare di classifica III-bis e IV-bis.

Alle imprese invitate alle singole procedure di gara sarà chiesta la seguente documentazione amministrativa:

- Una dichiarazione conforme al modello allegato alla lettera d'invito, attestante il permanere di tutti i requisiti dichiarati in sede di qualificazione;
- La cauzione provvisoria;
- La certificazione di eseguito sopralluogo (se richiesto);
- La ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di gara (se dovuta);
- Ogni altro documento espressamente richiesto dalla lettera d'invito e necessario per l'affidamento del relativo appalto